

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SuLreale

In data 5 AGOSTO 2025 alle ore 12.00 in Bologna, in via Corrado Mazzoni 9, si riuniscono i sottoscritti soci fondatori:

1. Paolo Calderoni, nato a Bologna il 06.02.1984, residente in Via Corrado Mazzoni n. 9 a Bologna, C.F. CLDPLA84B06A944K;
2. Alice Evandri, nata a Urbino (PU) il 19.09.1990, residente in Via Umberto Giordano n. 14 a Bologna, C.F. VNDLCA90P59L500R;
3. Giuditta Fornari, nata a Forlimpopoli (FC) il 09.08.1985, residente in via Umberto Giordano n. 14 a Bologna, C.F. FRNGTT85M49D705H;
4. Giulia Noli, nata a Torino il 29.08.1994, residente in Via Giacomo Puccini n. 8 a Bologna, C.F. NLOGLI94M69L219M;
5. Ivano Notarnicola, nato a Mola di Bari (BA) il 15.05.1990, residente in Via Salvador Allende n. 4 a Bologna, C.F. NTRVNI90E15F280D;
6. Marianna Senni, nata a Bologna il 02.06.1992, residente in Via Duca d'Aosta n. 104 a Forlimpopoli (FC), C.F. SNNMNN92H42A944R;
7. Rosamaria Simone, nata a Manfredonia (FG) il 15.10.1992, residente in Via del Selciatore n. 8/3 a Bologna, C.F. SMNRMR92R55E885H.

I presenti designano quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Paolo Calderoni che nomina la Sig.na Alice Evandri quale Segretario verbalizzante.

Il Presidente illustra le finalità dell'Associazione e dà lettura dello Statuto, che viene approvato all'unanimità e allegato al presente atto (All. "A").

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Costituzione, denominazione e forma giuridica

È costituita, ai sensi degli artt. 36-38 c.c. e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE SuLreale"**

L'Associazione potrà inserire nelle proprie comunicazioni l'espressione «associazione di promozione sociale» o il relativo acronimo «APS» solo dopo il positivo perfezionamento dell'iscrizione nella sezione "APS" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale momento ogni utilizzo dell'acronimo o di locuzioni equivalenti è espressamente vietato.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35 del Codice del Terzo settore.

 1

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Sede

La sede legale è fissata in Bologna, via Corrado Mazzoni 9.

Eventuali variazioni di sede nell'ambito dello stesso Comune non comportano modifica statutaria, previa delibera del Consiglio direttivo e comunicazione al RUNTS.

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – Scopo e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 – Principi e norme di funzionamento

Si richiamano integralmente i principi come da statuto: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

MF GF JN [signature] 2 M AE [signature]

ART. 6 – Organi sociali e prime nomine

Per il primo mandato triennale l'Organo di amministrazione è composto da 3 membri, nominati contestualmente con le seguenti cariche:

Presidente - Paolo Calderoni, C.F. CLDPLA84Bo6A944K

Vicepresidente - Giuditta Fornari, C.F. FRNGTT85M49D705H

Segretario - Alice Evandri, C.F. VNDLCA90P59L500R

I componenti accettano la carica e dichiarano l'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ex artt. 2382 c.c. e 2387, comma 2, c.c., applicati in via analogica.

ART. 7 – Esercizio e patrimonio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2025.

Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei soci fondatori per un totale di € 140 depositato sul c/c bancario intestato all'Associazione.

ART. 8 – Spese

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono poste a carico dell'Associazione.

ART. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto né nello Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, 5/08/2025

Paolo Calderoni

Alice Evandri

Giuditta Fornari

Giulia Noli

Ivano Notarnicola

Marianna Senni

Rosamaria Simone

Paolo Calderoni
Alice Evandri
Giuditta Fornari
Giulia Noli
Ivano Notarnicola
Marianna Senni
Rosamaria Simone



(Allegato "A": Statuto - n. 9 fogli)

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
registrato il 05/08/2025 Serie 3 al N. 2044
pagato €
(Euro 200,00)

STATUTO
dell'Associazione "SuLreale"



Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 36-38 c.c. e del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata: **"SuLreale"**, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

Eventuali trasferimenti di sede all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifica statutaria; sono deliberati dall'Organo di amministrazione e comunicati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") entro i termini di legge.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Dal momento dell'iscrizione nella sezione "APS" del RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "SuLreale APS" o "SuLreale Associazione di Promozione Sociale" e utilizzerà tale qualifica in tutti gli atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico. Entro 30 giorni dal perfezionamento dell'iscrizione il Consiglio direttivo provvederà ad aggiornare statuto, denominazione ed ogni riferimento pubblico. Ogni uso anticipato è vietato. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'utilizzo dell'acronimo diviene illegittimo.

Art. 2 - Scopi e attività di interesse generale

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuato di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, lettere:

- "d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
- "i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- "u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) organizzare eventi culturali, mostre, laboratori artistici, conferenze, dibattiti e proiezioni volti a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle diverse espressioni artistiche e culturali;
- b) promuovere e organizzare attività ludiche, ricreative e di aggregazione sociale, quali momenti di svago, socializzazione e arricchimento reciproco;
- c) organizzare, produrre e mettere in scena spettacoli teatrali di ogni genere;
- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, università, enti di formazione e istituzioni pubbliche e private per lo sviluppo di percorsi educativi e formativi innovativi e di qualità;
- e) sviluppare, promuovere e sostenere iniziative e campagne volte alla sensibilizzazione su tematiche sociali, ambientali e civiche mediante linguaggi artistici e culturali;

- f) organizzare eventi, convegni, seminari e laboratori per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche sociali e promuovere la cultura della beneficenza;
- g) fornire aiuti diretti e indiretti a persone e famiglie in condizioni di disagio economico, sociale o fisico, inclusa l'erogazione di sussidi economici, la distribuzione di beni di prima necessità e l'offerta di servizi essenziali.

Ai sensi dell'art. 6 CTS l'Associazione può svolgere attività diverse, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario nel bilancio di esercizio.

L'Associazione può effettuare raccolta fondi ex art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche e bilanci

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, provengono da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) contributi pubblici, privati e di organismi internazionali;
- 3) eredità, donazioni e legati;
- 4) entrate derivanti da convenzioni o contratti;
- 5) entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- 6) entrate derivanti da attività di cui all'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.



È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale al RUNTS.

Art. 4 – Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 20 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;



- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;



- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4 D.lgs. 117/2017) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione e intervento degli associati

L'Assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del



giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 3/4 degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/2 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in seconda convocazione il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;



- destina eventuali avanzi di gestione alle attività di interesse generale;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente, segretario e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.



Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio direttivo è di regola convocato almeno 2 volte l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale



dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il registro dei volontari. Il registro è numerato, vidimato e tenuto in formato cartaceo o elettronico. Per ciascun volontario è garantita copertura assicurativa obbligatoria.



Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.